



**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE
E L'ESERCIZIO VENATORIO DELLA SPECIE CINGHIALE**
(approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 30 del 04/07/2011)

ART 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione venatoria del Cinghiale ai sensi del comma 13 dell'art 34 della legge 2 maggio 95 n.17 nella provincia di Viterbo nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dei piani di miglioramento ambientale e del regolamento degli ATC previsti dalla predetta legge allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela delle altre specie selvatiche.
2. Allo scopo di agevolare la gestione faunistica della specie cinghiale in un quadro unitario di interventi la Provincia, d'intesa con gli ATC ed attraverso il PFVP, procede alla individuazione dei distretti di gestione della specie.
3. A tal fine, di regola annualmente, la Provincia, acquisito il parere dell'ISPRA per gli, aspetti che lo prevedono, così come previsto dalla legge regionale 17/95 in relazione al controllo di cui all'art. seguente, d'intesa con gli ATC e secondo quanto previsto dal PFVP, approva un Piano Provinciale di Gestione faunistica della specie cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie, che dovrà prevedere:
 - Eventuale revisione o proposta di modifica dei distretti
 - individuazione dei territori idonei alla caccia del cinghiale
 - risultati dei censimenti/stime o monitoraggi delle popolazioni che insistono sui rispettivi territori distrettuali;
 - individuazione delle relative Densità Agricole Forestali sostenibili (DAF) tenuto conto dei criteri indicati dall'ISPRA così come previsto dalla legge regionale 17/95 e cioè la densità massima delle specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica;
 - piani di prelievo;
 - indicazione degli interventi per la prevenzione dei danni e le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie.
4. Il territorio idoneo alla caccia del cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle biocenosi, individuabili sulla base dei seguenti parametri:
 - indice di boscosità non inferiore al 80%;
 - assenza di emergenze ambientali ed agricole;
 - stime dei danni all'agricoltura effettuate negli ultimi tre anni.
5. Nel territorio non idoneo alla caccia del cinghiale l'obiettivo di gestione è individuato in un sostanziale contenimento della specie sino alla eradicazione per le aree non a contatto con i territori idonei alla caccia

ART. 2 - Controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

1. All'interno delle aree idonee alla caccia del cinghiale il controllo numerico delle popolazioni di Cinghiale avviene, di norma, durante il normale periodo di caccia con le modalità previste dal Calendario Venatorio e dal presente regolamento.
2. Nel caso di mancato rispetto del piano assegnato, determinato da cause oggettive, o nel caso in cui il censimento/stima o monitoraggio al termine della stagione venatoria evidenzia il permanere di una D.A.F. superiore a quella stabilita e comunque ogni qualvolta si rilevino

- danni alle colture non sostenibili o l'ATC lo ritenga necessario, possono essere autorizzati interventi di contenimento nei mesi di gennaio e febbraio al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti, comunque nel rispetto delle procedure previste dall'art 35 della legge regionale 17/95 .
3. Nel caso che gli interventi di cui al comma precedente non raggiungano per cause strettamente oggettive gli obiettivi prefissati possono essere autorizzate azioni di contenimento anche nei mesi successivi.
 4. Gli interventi di cui ai commi precedenti se attuati in periodo non consentito alla caccia sono autorizzati dall'amministrazione Provinciale, anche sotto forma di battuta.
 5. All'interno delle aree non idonee alla caccia del cinghiale e delle aree precluse alla caccia il controllo numerico volto a ricondurre le popolazioni di cinghiale al disotto della relativa D.A.F, anche su proposta degli ATC, sono autorizzate dalla Provincia.
 6. Tali programmi di abbattimento sono attuati all'interno delle aree precluse alla caccia ai sensi della legge 157/92 con interventi selettivi, senza l'utilizzo dei cani o con il metodo della girata con l'utilizzo di cani con funzione di limiere. Qualora l'entità degli abbattimenti programmati sia incompatibile con i metodi su richiamati possono essere autorizzati anche interventi in battuta previa predisposizione di misure volte alla riduzione del disturbo alla fauna selvatica e al territorio. Per le procedure di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 è richiesto il parere dell'ISPRA.
 7. Gli interventi di contenimento di cui al primo, secondo e terzo comma sono attuati preferibilmente dalle squadre di caccia al cinghiale a cui è stata affidata l'area, sotto lo stretto controllo degli agenti della Polizia Provinciale.
 8. Per gli interventi dei commi successivi ci si avvale degli operatori previsti all'art 35 comma 2 della legge 2 maggio 95 n.17, integrati con cacciatori in possesso della qualifica di "Coadiutori alla gestione del cinghiale" abilitati a seguito di appositi corsi autorizzati dalla Provincia secondo lo specifico Regolamento.
 9. Il controllo dei cinghiali all'interno delle A.F.V. è attuato dal Concessionario secondo i piani di abbattimento approvati dalla Provincia o con le modalità di cui ai commi precedenti se compatibili con le norme di funzionamento previste nel disciplinare di cui al comma 6 dell'art 32 della legge 2 maggio 95 n.17, nonché dallo specifico Regolamento Provinciale.
 10. La metà dei capi abbattuti, ad eccezione del caso indicato al 9° comma, verrà attribuita alle squadre che hanno operato con il personale provinciale a scopo di parziale indennizzo di eventuali cure a favore dei cani impiegati. La Provincia destina le somme derivanti dalla vendita dei rimanenti capi abbattuti, ai sensi dei precedenti commi, alla realizzazione di opere di prevenzione dei danni previsti nel Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1, nonché al risarcimento dei danni causati alle colture dalla specie cinghiale e altre spese inerenti l'attuazione di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 3 – Distretti di gestione della specie cinghiale

1. La gestione della specie cinghiale è attuata dagli ATC secondo i principi di cui agli articoli precedenti tramite comprensori territoriali denominati "Distretti di gestione della specie cinghiale" a cui verranno demandate le operazioni di gestione della specie ed in particolar modo le attività di prevenzione dei danni, secondo il protocollo operativo approvato dalla Provincia d'intesa con gli ATC, e le operazioni di smaltimento delle carcasse e dei residui della macellazione assieme alla formazione a carattere sanitario, nonché il compito di collaborare con la Provincia nel dirimere i conflitti insorti tra le squadre di caccia al cinghiale che operano nel medesimo distretto.
2. Ogni Distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione (denominato "Consiglio Direttivo" composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale ricadente nel Distretto, tre rappresentanti dei coadiutori alla specie cinghiale, un rappresentante dell'ATC con compiti di coordinamento.
3. I Distretti sono individuati dalla Provincia all'interno dei propri strumenti di programmazione faunistica con preferenza per il PFVP

ART. 4 - Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio regionale esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Le forme di caccia consentite sono:
 - la braccata nelle zone assegnate a squadre appositamente costituite, iscritte all'apposito Registro Provinciale ed autorizzate secondo quanto previsto agli articoli successivi; Nelle aree assegnate è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della braccata se non espressamente consentito;
 - Nelle aree non assegnate, cosiddette zone bianche, la caccia al cinghiale è consentita, nel rispetto del calendario venatorio, da non più di un cacciatore e con l'uso di cani da seguita sino al 31 dicembre di ogni anno.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.
4. Chi dovesse abbattere specie diverse da quelle di cui al comma precedente anche involontariamente, compresi i cani, dovrà essere sospeso immediatamente dalla battuta da parte del capocaccia e oggetto di sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste. La squadra che abatterà capi diversi dalle specie consentite, senza adottare la procedura di cui sopra, sarà oggetto della sanzione disciplinare della Revoca del territorio assegnato per la stagione in corso di cui all'art 20.
5. Qualora il Calendario Venatorio Regionale demandi alla provincia la possibilità di anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, la predetta facoltà è demandata ad apposito Decreto del Presidente della Provincia, sentito il CTFVP, nel rispetto delle modalità dettate dal calendario Venatorio Regionale stesso.
6. Nelle zone interessate alle battute in braccata l'orario di inizio delle stesse è fissato per le ore 09.00.

ART. 5- Misure di sicurezza nell'esercizio della caccia alla specie cinghiale

1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale di cui al comma 2 dell'articolo precedente su tutto il territorio agro-silvo-pastorale provinciale di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione.
2. Durante le battute in atto è fatto divieto ai non appartenenti alla squadra di praticare l'esercizio venatorio ad una distanza inferiore ai cento metri dall'area contraddistinta dalle bandierine rosse di cui all'art 7 e comunque dalla linea delle poste. Al di fuori di questo limite è fatto divieto di sparare nei confronti del cinghiale da parte dei componenti la squadra stessa.
3. L'abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i componenti la bracca possono utilizzare il fucile solo in caso di necessità per la salvaguardia dell'incolumità propria e dei cani. E' fatto divieto:
4. di sparare all'*infrasco* senza aver perfetta visione dell'animale, lungo le linee delle poste, al bersaglio distante più di cento metri;
5. dell'uso della carabina da parte della bracca;
6. dell'uso della carabina indirizzando il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra.
7. Il capo caccia o il suo facente funzione è il responsabile del corretto andamento della battuta. A tal fine provvederà prima dell'inizio della battuta a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare durante lo svolgimento ai sensi del presente articolo. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la posta ad ogni

singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro. Nominerà anche un capo bracca che sovrintenderà ai lavori dei canai. Chiunque non si atterrà alle indicazioni impartite dal capo caccia o dal capo bracca o dagli incaricati sarà sottoposto alle sanzioni disciplinare previste dallo statuto, di cui all'art. 9.

8. Ai fini della sicurezza è consentito l'uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.

ART. 6- Registro dei cacciatori di cinghiale

1. E' istituito il registro provinciale dei cacciatori di cinghiale composto dalle seguenti sezioni:
 - Cacciatori di cinghiale in braccata;
 - Cacciatori di cinghiale in girata;
 - Coadiutori alla gestione del cinghiale;
 - Capocaccia per le squadre di caccia al cinghiale.
2. L'iscrizione alla sezione dei cacciatori in braccata si presume per i cacciatori che siano stati iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale per almeno due anni sino all'annata venatoria 2010-11 compresa e potrà essere documentata tramite autocertificazione.
3. Coloro che non rientrano nel comma precedente dovranno frequentare un corso di formazione organizzato o autorizzato dalla Provincia, secondo lo specifico Regolamento Provinciale
4. L'iscrizione alla sezione dei cacciatori di cinghiale in girata e dei Coadiutori alla gestione del cinghiale è subordinata al possesso di abilitazione conseguita tramite frequenza di un corso organizzato o autorizzato dalla Provincia secondo lo specifico Regolamento Provinciale.
5. L'iscrizione alla sezione dei capocaccia per le squadre di caccia al cinghiale è conseguita di diritto a chi abbia esercitato detta funzione per almeno 4 anni sino all'annata venatoria 2010-11 compresa o a quelli iscritti alla sezione di cui al comma precedente.
6. I cacciatori che non rientrano nel comma precedente dovranno conseguire l'abilitazione frequentando un corso di formazione organizzato o autorizzato dalla Provincia secondo lo specifico Regolamento Provinciale.

ART. 7 – Aree idonee alla caccia del cinghiale

1. La Provincia, sentiti gli ATC, provvede a delimitare in conformità con il Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1 le aree idonee alla caccia del cinghiale da destinare a tale fine, e la loro assegnazione alle singole squadre, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
2. Salvo necessità di gestione della specie, non potranno essere individuate aree idonee alla caccia del cinghiale nei corridoi siti tra due istituti faunistici. La Provincia, censito il numero delle squadre richiedenti ed assegnate le zone, al fine di garantire la massima sicurezza durante l'esercizio venatorio, predisporrà un manifesto idoneo ad informare tutta la popolazione sulla normativa del presente regolamento, ed in modo particolare per far conoscere i segnali che indicano la battuta in atto.
3. A tale manifesto sarà data la massima diffusione a cura del Settore Caccia e verrà inviata a tutti i Comuni della Provincia affinché lo affiggano sulle pubbliche vie e lo lascino all'Albo Pretorio per l'intera stagione venatoria.
4. Un'adeguata tabellazione della zona assegnata avverrà, a cura della squadra, prima dell'inizio della stagione venatoria. La porzione di territorio della zona, di volta in volta interessata dalla battuta dovrà essere segnalata a cura della squadra con bandierine rosse, o altri supporti di maggiore visibilità e dello stesso colore, da posizionare prima della battuta e da togliere al termine, con sopra scritto "Battuta in atto - Pericolo". Le bandierine dovranno essere posizionate non prima di mezz'ora dall'inizio della battuta lungo il perimetro della porzione di zona effettivamente interessata alla battuta in atto o almeno nei punti di accesso all'area e dovranno essere collocate ad almeno 100 metri all'esterno dalla linea delle poste.
5. Ai fini della corretta gestione della specie cinghiale è previsto un contributo annuo di € 20,00 per le squadre ricadenti nei Comuni vocati e di € 10,00 per tutti gli altri Comuni per ogni

componente iscritto alla squadra, eventualmente aggiornabili da parte della Giunta Provinciale. Detti proventi verranno di norma utilizzati nell'ambito territoriale di appartenenza per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni previsti nel Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1, nonché al risarcimento dei danni causati alle colture dalla specie cinghiale e altre spese relative alla gestione del presente Regolamento.

ART. 8 – Richiesta di iscrizione

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta, sono tenute a presentare domanda secondo appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Caccia o scaricabili da Internet (http://www.provincia.vt.it/caccia_pesca/modulistica.asp) alla Provincia entro il 30 giugno di ogni anno, per conseguire o confermare l'iscrizione all'apposito Registro.
2. Ogni singolo Distretto può proporre alla Provincia di effettuare l'assegnazione e dunque la richiesta di iscrizione per un numero superiore di anni con il solo obbligo di comunicare annualmente il nome dei componenti e i requisiti per la iscrizione degli stessi.
3. A dimostrazione della avvenuta iscrizione la Provincia rilascerà ad ogni squadra un apposito tesserino.
4. Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:
 - dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della relativa residenza e del numero del porto d'armi;
 - numero dei cani posseduti dai canai iscritti alla squadra.
 - nominativi del capo caccia e di due vice della squadra che in assenza del primo hanno l'autorizzazione e la qualifica idonea a sostituirlo;
 - L'indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria;
 - L'indicazione di almeno due punti di ritrovo per l'inizio della battuta;
 - L'ora nella quale verranno effettuati i raduni la mattina e il pomeriggio.
5. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - Fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra;
 - Fotocopia della iscrizione all'anagrafe canina dei cani posseduti dai canai iscritti alla squadra. Detta iscrizione può essere autocertificata.
 - Copia del versamento del contributo previsto dal comma 5 dell'art. precedente
 - CTR 1:10.000 raffigurante il territorio per il quale si richiede di esercitare l'attività di cui alla 4° alinea del comma 4, accompagnata da autocertificazione da cui risulti con esattezza la superficie territoriale occupata per ogni sito. Nel caso di controversie la certificazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato preferibilmente anche su supporto magnetico.
 - Statuto o regolamento interno della squadra.
 - Le dichiarazioni scritte secondo la formula predisposta dall'Ufficio Caccia della Provincia, di accettazione di tutti i componenti della squadra e autodichiarazione di essere iscritto al registro dei cacciatori di cui all'art. 6.
6. Le squadre già iscritte, per la precedente stagione venatoria, nel registro provinciale potranno chiedere, ove non siano intervenute variazioni, la conferma della vecchia assegnazione, allegando esclusivamente quanto indicato alla prima alinea del comma 4 e alla prima alinea del comma 5.
7. L'Amm.ne Prov.le è tenuta a pronunciarsi in merito alle domande di cui ai precedenti capoversi, prima dell'apertura della caccia alla specie cinghiale.
8. Al termine della stagione venatoria di ogni anno la Provincia predisporrà una relazione riassuntiva dei dati e delle problematiche eventualmente emerse.
9. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

ART 9 – Statuto o regolamento interno della squadra di caccia la cinghiale

1. Ogni squadra approva nell'assemblea di tutti gli iscritti a maggioranza dei due terzi degli intervenuti, secondo i principi di democrazia e trasparenza, uno Statuto o regolamento interno, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Provincia, che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
 - Organi: Il Presidente della squadra che la rappresenta nei confronti delle istituzioni; il capo caccia che è il responsabile dello svolgimento della battuta. Il Presidente e il capocaccia possono essere la stessa persona. Gli organi durano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili;
 - il rappresentante presso il Consiglio Direttivo del Distretto di appartenenza;
 - le modalità di elezione a cui dovranno essere invitati tutti gli iscritti;
 - il numero dei membri iscrivibili secondo quanto previsto dall'art 11 e le modalità di iscrizione che dovranno essere assicurate a tutti i residenti nel Comune, almeno che non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari con il minimo della sanzione della sospensione a 6 battute;
 - le sanzioni disciplinari che vanno dalla sospensione della partecipazione minima a due battute sino alla espulsione;
 - Le modalità di erogazione delle sanzioni e possibilità di ricorso alla Provincia.
 - Il numero minimo delle prestazioni da rendere e delle partecipazioni alle battute che non possono essere inferiori a tre pena decadenza della iscrizione alla squadra nell'annata successiva.
2. Lo statuto o regolamento assieme al verbale dell'assemblea che lo ha approvato dovrà essere comunicato alla Provincia in sede di richiesta di prima iscrizione ed omologato dalla stessa con l'atto con cui si procede alla iscrizione.

ART. 10 – Collaborazione delle squadre nella attività di gestione del Distretto

1. La Provincia d'intesa con gli ATC può avvalersi delle squadre di caccia, dei gruppi di girata e dei coadiutori iscritti ai relativi registri di cui al precedente art. 4 per l'attuazione del Piano e degli interventi previsti all'art 1 e art 2, compresi la realizzazione di quelli di prevenzione dei danni alle colture;
2. Tutti i soggetti predetti dovranno garantire almeno una prestazione annuale a favore del Distretto per le attività di gestione della specie cinghiale; quali i censimenti/monitoraggi e/o le attività di prevenzione;
3. Sarà di competenza della squadra in collaborazione con il distretto lo smaltimento delle carcasse e dei residui della macellazione, nonché le verifiche della presenza della trichinella o di altre patologie, secondo le disposizioni impartite dalla Provincia e dalla ASL, che si impegnano a formare coadiutori sanitari per una prima verifica dei requisiti relativi alla commercializzazione delle carni.
4. La mancata collaborazione in dette operazioni può comportare la cancellazione della squadra dal registro provinciale ai sensi dell'art 24.

ART. 11 – Requisiti per l'iscrizione delle squadre al Registro provinciale

1. Ogni squadra deve essere composta da almeno 26 cacciatori.
2. Gli iscritti a ogni squadra devono avere la disponibilità di cani di razza idonei per la caccia al cinghiale regolarmente iscritti all'anagrafe canina almeno pari al numero di cinque;
3. Tutti gli appartenenti, nonché il capo caccia, debbono possedere i requisiti per la iscrizione al registro di cui all'art. 6.
4. Gli iscritti ad una squadra di cinghiale residenti in regione Lazio ma con residenza venatoria non coincidente con quella della squadra non debbono essere iscritti nel relativo ATC, ma possono esercitare solo la forma esclusiva di caccia alla presente specie.

ART. 12 – Modalità di esecuzione delle battute

1. All'inizio di ogni battuta il responsabile delle squadre deve compilare l'apposito registro di cui al successivo art. 14. Il responsabile dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome degli eventuali cacciatori ospiti.
2. Per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra, con arrotondamento delle frazioni per eccesso. Per le squadre con numero di iscritti superiori a 60 la percentuale è ridotta al 40%.
3. L'elenco dei partecipanti dovrà essere barrato a cura del responsabile con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato.
4. Il registro e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo, pena la cancellazione della squadra dal Registro Provinciale.
5. Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare ed annotare sull'apposito registro almeno tre presenze nei punti di ritrovo ed ogni cacciatore iscritto dovrà partecipare almeno a tre battute, pena la decadenza dalla squadra nell'anno successivo.

ART. 13 - Ospiti

1. Ogni squadra può invitare partecipanti giornalieri alla caccia, in numero non superiore al 25% degli iscritti, arrotondati per eccesso, purché in regola con l'iscrizione ad almeno un ATC provinciale.
2. Gli ospiti non residenti nel Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all'art 6 comma 1 del Regolamento regionale di accesso approvato con Delib. C. R. 450/98.
3. Gli ospiti non concorrono alla realizzazione del quorum minimo di partecipanti per l'effettuazione della battuta di cui all'articolo precedente

ART. 14 –Registro delle battute

1. Al capocaccia di ogni squadra la Provincia consegnerà un Registro timbrato e numerato completato in ogni sua parte, che dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, all'Ufficio Caccia della stessa Amministrazione entro 30 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso anche se stimato, il sesso, l'età stimata attraverso la tavola dentaria.
2. Le squadre che non riconsegneranno il registro nei termini previsti non saranno iscritte nella stagione venatoria successiva.
3. L'analisi dei dati contenuti nei registri sarà la base sulla quale verrà redatto il Piano gestionale del Distretto ed elemento di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano precedente.

ART. 15 - Divieti

1. È vietato, pena la cancellazione dal Registro Provinciale, da parte delle squadre o, pena la cancellazione dalla stessa, di singoli iscritti, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti. Inoltre è fatto divieto di posizionarsi lungo la linea delle poste agli iscritti alla squadra nella zona assegnata prima dell'orario stabilito dal calendario venatorio regionale. La squadra risponde in solido dell'infrazione commessa qualora venga imputata almeno al 25% degli iscritti.
2. Nelle zone assegnate è consentita la detenzione di cartucce a palla esclusivamente durante le battute.
3. Durante le battute i braccieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a salve e a palla. Quest'ultime dovranno essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto nell'art 5 comma 3.

ART. 16 - Superficie massima delle aree

1. L'assegnazione delle aree, che non dovranno mai superare i 350 ettari, sarà effettuata tenuto conto dell'area richiesta dalle squadre iscritte nel Registro Provinciale, secondo le priorità di cui al successivo art. 17.

ART. 17 - Comuni particolarmente vocati

1. Il territorio provinciale, al fine dell'assegnazione delle aree, sarà suddiviso in due fasce in considerazione della specifica vocazione faunistica:
 - a) Comuni di Acquapendente, Proceno, Faleria, Calcata, Ischia di Castro, Farnese, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Castiglione in Teverina. Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 5 ha. per cacciatore iscritto alla squadra. Detto elenco potrà essere modificato in sede di approvazione del PFVP.
 - b) Rimanenti Comuni della Provincia. Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 8 ha. per cacciatore iscritto alla squadra.
2. Il territorio dovrà essere al massimo per l'80% costituito da bosco o pascolo cespugliato con una suddivisione massima di 4 siti idonei per le battute. Le zone dovranno avere per quanto possibile confini naturali ben identificabili nelle planimetrie allegata alla domanda di iscrizione annuale anche non coincidenti con i confini comunali.
3. La Provincia si riserva per la determinazione di zone omogenee, la facoltà di derogare del 10% in difetto od in eccesso alle richieste presentate per rendere omogenee le zone.

ART. 18 – Squadre residenti

1. Sono da considerarsi squadre composte da residenti tutte quelle che includono almeno il 70% dei cacciatori residenti nel comune. In detta frazione nel limite del 10% possono essere inclusi cacciatori residenti nel distretto. Hanno diritto ad essere iscritte al Registro Provinciale anche squadre composte da non residenti compatibilmente con le disponibilità del territorio.

ART. 19 – Giorni di caccia

1. Nei territori individuati come aree destinate alla caccia al cinghiale, le battute potranno essere effettuate solo tre volte la settimana.
2. Le tre giornate, scelte tra le cinque settimanali previste dalla legge 157/92, saranno indicate nell'apposita domanda annuale a cura del capocaccia. Le giornate scelte verranno indicate sulle tabelle di cui all'art. 7, comma 4°.

ART. 20 - Annotazioni

1. La Provincia iscriverà le squadre nell'apposito registro provinciale.
2. Il responsabile della squadra invita ciascun componente della squadra ad annotare nel tesserino regionale il numero di identificazione del Registro Provinciale e il relativo ATC.
3. Il tesserino, completo dell'annotazione di cui sopra, dovrà essere esibito ad ogni controllo da parte degli organi di vigilanza venatoria, pena, oltre le sanzioni previste per il singolo cacciatore, l'eventuale sanzioni disciplinare per la squadra di appartenenza.

ART. 21 - Priorità di assegnazione

1. La Provincia provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre secondo le seguenti priorità:

- a. squadre residenti nei Comuni comprendenti l'area richiesta con preferenza per le squadre residenti nelle frazioni;
 - b. squadre con più anzianità di iscrizione nel Registro Provinciale;
 - c. squadre residenti nei Comuni della Provincia di Viterbo confinanti con l'area richiesta;
 - d. - squadre residenti nel Lazio;
 - e. squadre residenti in Regioni confinanti;
 - f. altri.
2. Ove più squadre, aventi la stessa priorità, richiedano la stessa zona si procederà all'assegnazione tramite sorteggio effettuato dalla Provincia e le squadre non sorteggiate si vedranno assegnate le zone residue. In tal caso al ripetersi di detto evento per gli anni successivi si procederà a rotazione.
 3. In mancanza di accordo all'interno della priorità di cui alla precedente lettera a), qualora sia già stato fatto valere quella di cui alla lettera b), in caso di area richiesta da più squadre si procederà con il criterio della rotazione annuale.
 4. Nell'assegnazione delle aree saranno privilegiati i criteri di omogeneità e contiguità per ciascuna squadra e allo stesso modo ai fini della sicurezza dovrà essere garantita la separazione territoriale tra squadre. La definizione di detta separazione è demandata agli uffici competenti che valuteranno tecnicamente caso per caso.
 5. Il 15% di territorio idoneo alla caccia al cinghiale, anche se richiesto da squadre di residenti, sito nei Comuni di cui all'art 17 comma 1 lett a) dovrà essere riservato alle squadre che non possono espletare il diritto di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale per mancanza di territorio nel comune di residenza o per avere perso la disponibilità di aree a seguito della zonizzazione dei nuovi istituti faunistici previsti nel PFVP. Tale percentuale di territorio dovrà essere accorpata per ogni singola squadra che acquisirà la stessa priorità delle squadre residenti nei Comuni stessi.
 6. È possibile l'iscrizione di una squadra sul Registro Provinciale senza chiedere l'assegnazione di una specifica zona.

ART. 22 - Rapporti tra squadre

1. La ripartizione del territorio fra le diverse squadre iscritte avviene sulla base di specifiche richieste, tenuto conto delle priorità di cui all'articolo precedente. La superficie a disposizione di ogni singola squadra entro i limiti stabiliti dagli articoli 16 e 17 verrà decisa dalla Provincia in rapporto agli iscritti di ogni squadra ed alla vocazione faunistica del territorio da assegnare.
2. La Provincia ha altresì facoltà di derogare dai limiti di cui al comma precedente in presenza di aree richieste da una singola squadra.
3. Fino a tre squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare insieme nelle zone loro assegnate, con la partecipazione del 50% degli iscritti di ciascuna squadra. L'eventuale violazione di tale norma comporterà la revoca, per l'anno in corso e per quello successivo, della zona assegnata, sia alla squadra ospitante che a quella/e ospitata/e.
4. La Provincia si riserva di procedere d'Ufficio ad accorpamenti di squadre residenti nello stesso Comune in relazione alla disponibilità di territorio e al numero dei cacciatori presenti nello stesso Comune in ragione di una squadra ogni 50 cacciatori.

ART. 23 - Compatibilità con altre forme di caccia

1. L'assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria del cinghiale. Intolleranze nei confronti di altre forme di caccia saranno motivo di revoca dell'assegnazione della zona stessa a norma dell'articolo seguente.

ART. 24 - Sanzioni

1. La mancata osservanza alle norme contenute nel presente regolamento oltre all'applicazione delle vigenti normative in materia, può comportare a seconda della gravità delle violazioni, l'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - Sospensione temporanea dell'attività venatoria della squadra fino a tre mesi;
 - Revoca del territorio assegnato o parte di esso per il resto della stagione venatoria;
 - Cancellazione della squadra dal registro provinciale da uno a due anni e/o mancata conferma per la stagione successiva qualora la stagione stia per terminare;
2. In caso di cancellazione del singolo cacciatore dalla squadra, a mente dell'articolo 15, è consentita la surroga dello stesso. Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni i quali non potranno far parte neppure di altre squadre.
3. Per le violazioni non altrimenti sanzionate dal presente regolamento si applica l'art 47 comma 3 della legge regionale 17/95.
4. Le sanzioni saranno erogate con il principio della gradualità commisurata alla gravità della infrazione commessa, previa contestazione da parte del Dirigente del settore competente della Provincia.

ART. 25 - Durata

1. Il presente regolamento avrà validità annuale e sarà prorogato tacitamente qualora non dovesse essere sottoposto a modifiche da parte del Consiglio Provinciale.

ART. 26 - Norme finali e transitorie

1. E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.
2. Le presenti norme si applicano anche alle AFV ed alle AATV, nonché alle zone di addestramento cani, in quanto compatibili con la specifica regolamentazione. E' comunque applicata la presente normativa in tema di sicurezza. Senza diversa indicazione nell'elenco dei partecipanti alla battuta, il capocaccia è individuato nel concessionario o responsabile dell'istituto.
3. Non sono accettate nuove iscrizioni al registro provinciale, né conferme di squadre che abbiano sospeso l'attività per oltre una stagione venatoria. Alle squadre iscritte al registro provinciale successivamente dalla stagione venatoria 2004-2005 non si applica il comma 3 dell'art 21, ma viene riconfermata l'area assegnata al momento dell'iscrizione.
4. Nei Comuni ove non esistono squadre le disposizioni di cui al precedente comma non hanno effetto, limitatamente all'assegnazione di aree all'interno dello stesso Comune.
5. Limitatamente all'anno di prima applicazione del regolamento così modificato i termini di presentazione delle domande di iscrizione al registro provinciale potranno essere posticipate con atto dirigenziale.
6. IL requisito di cui all'art 6 comma 6 dovrà essere acquisto a partire dalla stagione venatoria 2012-13.

Art.27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di cui all'art. 94 del vigente Statuto.